

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI SIENA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

SPATOLISANO NATALINO, nato ad Ardore (RC) il 24.12.1972, e residente in Ardore (RC) alla Contrada Serra, n. 4, c.f. SPTNLN72T24A385N, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T, nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società “B&Z Società tra Avvocati s.r.l.” con sede legale in Isola del Liri (FR), Via Siracusa, 5 C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

pec antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it

fax 0776.809862

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro-tempore,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Ufficio Scolastico Provinciale di Siena

Usp di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato,



ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it e
ads.rc@mailcert.iavvocaturastato.it

nonché contro

i candidati/aspiranti controinteressati, come individuati nei bollettini di mobilità allegati in uno al presente ricorso, i quali potrebbero risultare danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. in quanto l'istante ha chiesto al Ministero resistente copia degli indirizzi di residenza, senza esito alcuno.

In breve.

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati dei bollettini dei trasferimenti della mobilità personale docente 2022/2023 in ragione della violazione di legge da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito laddove non ha considerato “... *la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine...*” come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs 297/1994 nonché da pacifica giurisprudenza dei Tribunali di merito e del Consiglio di Stato.

Ed invero, come dimostrato dai documenti provenienti dalla stessa Amministrazione resistente, risultano immessi in ruolo docente sulla medesima classe di concorso A046 del ricorrente e sulla quale è stato negato il trasferimento alla odierna ricorrente.

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 03722/2019 del 22/07/2019 ha precisato che l'Amministrazione è tenuta ad applicare il principio in base al quale la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data e, pertanto, deve essere applicata “... *la preferenza per il*



trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine....”.

Nel caso in esame, invece, il Ministero resistente ha immesso in ruolo altra docente sulla medesima classe di concorso sul posto indicato dal prof. Spatolisano ai fini del trasferimento interprovinciale in chiara violazione di legge.

FATTO

1) Spatolisano Natalino è docente di ruolo in servizio presso l'Istituto SAN GIOVANNI BOSCO - Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze della Formazione, Liceo Economico Sociale Ist. Professionale - CENNINO CENNINI, scuola secondaria, classe di concorso a046 – Scienze Giuridiche;

2) Ha presentato, nei termini *ex lege* previsti, domanda di trasferimento interprovinciale dalla Provincia di Siena alla Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024;

3) L'istante, nella domanda di trasferimento interprovinciale, relativa all'a.s. 2022/2023, ha indicato le sedi per il trasferimento secondo l'ordine di seguito indicate:

1 Scuola RCIS03800B RC IIS MAZZONE ROCCELLA IONICA

2 Comune H456 RC ROCCELLA IONICA

3 Comune B098 RC BOVALINO

4 Comune D976 RC LOCRI

5 Comune B099 RC BOVA MARINA

6 Distretto 033 RC Distretto 033

7 Distretto 032 RC Distretto 032



8 Distretto 036 RC Distretto 036

9 Distretto 031 RC Distretto 031

10 Comune H224 RC REGGIO DI CALABRIA

11 Provincia RC RC REGGIO CALABRIA

12 Provincia CZ CZ CATANZARO....omissis..."

4) Le domande di trasferimento non sono state accolte;

5) Neppure l'istante ha ottenuto il movimento mediante assegnazione provvisoria o utilizzazione;

6) Con provvedimento del 26.07.2022, è stato pubblicato il provvedimento n. 14590 con il quale l'Usp di Catanzaro ha pubblicato decreto di immissione in ruolo da Graduatoria di Merito della prof.ssa Nucera Domenica su classe di concorso A046 da graduatoria di merito 2016 (cfr. doc. allegato);

7) L'immissione in ruolo della prof.ssa Nucera è certamente illegittima in quanto il posto avrebbe dovuto essere attribuito con priorità al prof. Spatolisano;

8) Con nota pec del 23.08.2023 parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di reclamo e accesso atti anche degli indirizzi di residenza dei docenti controinteressati;

9) L'istanza non è stata riscontrata.

Sussiste il diritto dell'istante ad ottenere il trasferimento in ragione della precedenza delle procedure di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ricorrendone i presupposti



di fatto e di diritto, ritiene di adire codesto Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittimità dell'applicazione del CCNI nella parte in cui prevede la mobilità sul 50% dei posti vacanti e utilizzo del restante 50% per le immissioni in ruolo.

E' illegittimo per violazione di legge il mancato trasferimento del ricorrente su posto assegnato a docente neo immesso in ruolo.

Ed invero, l'articolo 8 del CCNI mobilità a.s. 2022/2025 prevede: ".....5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo....."



La previsione dell'aliquota del 50% per i trasferimenti dei docenti nelle procedure di mobilità è illegittima.

In particolare, **l'art. 470 del decreto legislativo 297/1994 dispone come segue:** “ *1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.*”

Del resto, anche la legge 107/2015 non prevede, in alcun punto della stessa, un riferimento alla preferenza nell'assegnazione della sede in favore dei neo immessi in ruolo.

E' irragionevole la scelta ministeriale nella parte in cui prevede che una percentuale pari al 50% debba essere utilizzata per i trasferimenti e la stessa percentuale per le neo immissioni in ruolo.

Sarebbe ragionevole, invece, anche in ragione dell'età lavorativa dei docenti di ruolo, accordare il 100% dei posti disponibili a mobilità e, solo successivamente, sui posti residui, effettuare le immissioni in ruolo come prevede, del resto, la normativa vigente.

La normativa di riferimento e la legge 107/2015 non prevedono, in alcun punto della stessa, un riferimento alla preferenza nell'assegnazione della sede in favore dei neo immessi in ruolo.

E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale nella parte



in cui prevede che solo una percentuale pari al 50% debba essere utilizzata per i trasferimenti.

Sarebbe ragionevole, invece, anche in ragione dell'età lavorativa, accordare il 100% dei posti disponibili a mobilità e, solo successivamente, sui posti residui, effettuare le immissioni in ruolo.

Tale tesi è stata inoltre accolta dal Consiglio di Stato, il quale nell'Ordinanza n. 03722/2019 del 22/07/2019 ha precisato che l'amministrazione è tenuta ad applicare il principio in base al quale la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data e, pertanto, deve essere applicata “... la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine...” (all. 13).

In particolare, come evidenziato dalla sentenza numero 732/2019 del 19. 02. 2019 del Tribunale di Catania: “...Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva...omissis... risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito ...omissis... Omissis.... Né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 cost..... Omissis... La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio del dettame legislativo..... ” (all. 12).

Anche il **Tribunale di Frosinone, con sentenza resa nel procedimento r.g. 223/2020** ha così statuito: “il **Consiglio di Stato**, con la richiamata ordinanza n.3722/2019; ha osservato che



l'art.465, comma 1, del D.Lgs. n.297/1994 prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art.470, comma 1, del D.Lgs. n.297/1994, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata e pertanto va applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine".

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima, stante l'irragionevolezza contenuta nell'attribuzione del solo 50% dei posti in favore della mobilità territoriale e professionale.

Dalla irragionevolezza della riserva del 50% dei posti deriva che il 100% delle disponibilità iniziali avrebbe dovuto essere messo a disposizione del personale richiedente mobilità e, solo in caso di esubero dei posti vacanti e disponibili a seguito delle operazioni di mobilità, essere messi a disposizione delle nuove immissioni in ruolo.

Tutto ciò chiarito, con il presente ricorso, parte ricorrente intende far accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità dell'art. 8 del CCNI mobilità a.s. 2022/2025, parte de qua, il proprio diritto di veder accolta la propria domanda di mobilità 2022/2023 con assegnazione presso l'ambito territoriale della Provincia di Roma, scelto con preferenza nelle domanda di mobilità.



Segnatamente, parte ricorrente, aveva diritto ad essere assegnata presso la provincia di Catanzaro in quanto nell'a.s. 2022/2023 aveva effettuato domanda di trasferimento indicando quale sede di destinazione l'intera provincia di Catanzaro.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa agisce in giudizio e

CHIEDE

Che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni.

In via principale,

accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa declaratoria di nullità/disapplicazione del Ccni Scuola 2022/2025 *ratione temporis* applicabile, nella parte in cui prevede che le operazioni di mobilità del personale docente si effettuano solo sul 50% riservando l'altro 50% residuo alle immissioni in ruolo;

accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della Amministrazione resistente consistente nel mancato trasferimento dell'istante in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento in quanto assegnato a docente neo immesso in ruolo presso una delle sedi dell'ambito territoriale di Catanzaro, ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia sin dall'a.s. 2022/2023;

condannare l'Amministrazione resistente a collocare parte ricorrente in una delle sedi individuate;

per l'effetto assegnare il ricorrente in organico di una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza o



comunque disponibili nell'ambito territoriale di Frosinone che verranno individuate in corso di causa;

in ogni caso con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore della società tra avvocati "*B&Z Società tra avvocati s.r.l.*" quale antistataria per anticipo fattone;

con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per le causali dedotte nel ricorso.

In via istruttoria:

si chiede che il Giudice adito voglia ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione dei seguenti documenti (art. 210 e ss. c.p.c.): copia documenti richiesti con note pec nonché indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.

Si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- all. 1) Domanda di Trasferimento Interprovinciale 2022;
- all. 2) Domanda di Trasferimento Interprovinciale 2023;
- all. 3) Immissioni in ruolo A046 su Catanzaro;
- all. 4) Istanza Accesso agli Atti/Diffida del 12.10.2022;
- all. 5) Istanza accesso atti indirizzi residenza controinteressati;
- all. 6) CCNI 2022/-2025;
- all. 7) C.d.S., Ordinanza n. 03722/2019 del 22/07/2019;
- all. 8) Tribunale Frosinone, Sentenza n. 153/2021 del 18.02.2021;
- all. 9) Procura alle liti.



Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e pari ad euro 259,00.

Isola del Liri, 8 Settembre 2023.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 150 E 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso in esame, il ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati dei bollettini dei trasferimenti della mobilità personale docente a.s. 2022/2023, in ragione dell'esistenza di posti vacanti e disponibili nella Provincia di Roma all'esito delle operazioni di mobilità, non assegnati a parte ricorrente, presso i seguenti istituti o ambiti territoriali "1 Scuola RCIS03800B RC IIS MAZZONE ROCCELLA IONICA

2 Comune H456 RC ROCCELLA IONICA

3 Comune B098 RC BOVALINO

4 Comune D976 RC LOCRI

5 Comune B099 RC BOVA MARINA



6 Distretto 033 RC Distretto 033

7 Distretto 032 RC Distretto 032

8 Distretto 036 RC Distretto 036

9 Distretto 031 RC Distretto 031

10 Comune H224 RC REGGIO DI CALABRIA

11 Provincia RC RC REGGIO CALABRIA

12 Provincia CZ CZ CATANZARO", ovvero agli ulteriori

individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, rilevato altresì che il M.I.M. e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie **Ministero dell'Istruzione e del Merito** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -



00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed Ufficio Scolastico Provinciale di Siena e Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro** in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al M.I.M. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato di competenza;



b) quanto a USR Lazio e Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone Roma convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

c) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

Ministero dell'Istruzione c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso le relative competenti avvocature distrettuali dello Stato, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del **presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del M.I. e/o degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali**, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica



certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale. In subordine si richiede autorizzazione la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Con osservanza,

Isola del Liri, 7 Settembre 2023

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

